

**REGOLAMENTO  
DEI SERVIZI SOCIALI  
GESTITI  
DALL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI**

Approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera n. 5 del 5/4/2007

Approvato con Delibere di Consiglio Comunale:

|                             |          |       |     |            |
|-----------------------------|----------|-------|-----|------------|
| Comune di Tresigallo        | Delibera | n. 21 | del | 19/04/2007 |
| Comune di Formignana        | Delibera | n. 19 | del | 23/04/2007 |
| Comune di Ro                | Delibera | n. 32 | del | 03/05/2007 |
| Comune di Jolanda di Savoia | Delibera | n. 23 | del | 03/05/2007 |
| Comune di Berra             | Delibera | n. 23 | del | 07/05/2007 |
| Comune di Copparo           | Delibera | n. 25 | del | 09/05/2007 |

## Indice

|  |         |
|--|---------|
| <b>Titolo I - Finalità e ambito di applicazione</b>              |         |
| Funzioni dei Servizi Sociali dell'Associazione                   | pag. 3  |
| Oggetto del regolamento  | pag. 3  |
| Destinatari  | pag. 4  |
| Interventi e prestazioni   | pag. 4  |
| <b>Titolo II - Modalità di accesso ai Servizi</b>                |         |
| Punto Unitario di accesso  | Pag. 5  |
| ISE e ISEE   | Pag. 6  |
| <b>Titolo III- Servizi</b>                                       |         |
| <b>Capo I - Servizi trasversali</b>                              |         |
| Servizio Sociale Professionale                                   | pag. 7  |
| Contributi di Sostegno economico                                 | pag. 9  |
| Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa        | pag. 11 |
| <b>Capo II - Area Minori</b>                                     |         |
| Tutela minori  | pag. 13 |
| Affido   | pag. 14 |
| Adozione   | pag. 15 |
| Strutture per minori   | pag. 16 |
| Attività Educative territoriali                                  | pag. 17 |
| Progetti socio-educativi formativi e/o di orientamento al lavoro | pag. 18 |
| <b>Capo III - Area Adulti Handicap</b>                           |         |
| Inserimenti in strutture per l'handicap                          | pag. 19 |
| Servizio di Aiuto Personale (S.A.P.)                             | pag. 21 |
| Assegni di cura per disabili                                     | pag. 22 |
| Progetti educativi formativi al lavoro e dirigitazione sociale   | pag. 22 |
| <b>Capo VI - Area Anziani</b>                                    |         |
| Inserimenti in strutture per anziani                             | pag. 24 |
| Residenza Sanitaria Assistenziale                                | pag. 27 |
| Assegni di cura per anziani                                      | pag. 28 |
| Servizio di Assistenza Domiciliare                               | pag. 29 |
| Servizio di Teleassistenza                                       | pag. 30 |
| <b>Nome transitorie e finali</b>                                 | pag. 30 |

## **TITOLO I**

### **FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 1**

##### **Funzioni dei Servizi Sociali dell'Associazione dei Comuni**

Ai sensi della legge N. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e della L.R. N. 2 del 12/3/2003 "Nome per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. I Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo, si sono costituiti sin dal 1/1/2000 in "Associazione dei Comuni per la Gestione Associata dei Servizi Socio Assistenziali" e mediante convenzione gestiscono in forma associata i servizi socio assistenziali riferiti alle seguenti Aree:

- A) MINORI;
- B) ADULTI/HANDICAP;
- C) ANZIANI;

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono l'Associazione dei Comuni e altri Enti Pubblici; si promuove inoltre la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le attività che l'Associazione dei Comuni per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale delegati al fine di favorire sia il miglioramento delle condizioni di vita nella promozione della reciprocità tra cittadini, sia concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano:

- ❖ I criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31/03/1998 n. 109 e s.m.i., e al D.P.C.M. 4-4-2001 N. 242 (I.S.E.E. - Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
- ❖ I criteri unificati di valutazione della situazione economica, considerando il nucleo familiare anagrafico, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E., gli eventuali contributi erogati dalla Regione, Provincia o dal Comune .
- ❖ Un preciso progetto individualizzato come previsto dal Servizio Sociale Professionale.

### **Art. 3**

#### **Destinatari**

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini, residenti nei Comuni dell'Associazione, italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D. lgs. 25.07.1998 n. 286 in possesso della Carta di soggiorno o di permesso di soggiorno non inferiore ad un anno.

Persone non residenti, in situazione di bisogno assistenziale urgente, possono fruire di prestazioni nei limiti delle disposizioni attuative del presente Regolamento, salvo rivalsa per i costi sostenuti, verso il Comune di residenza, ove esistente.

### **Art. 4**

#### **Interventi e Prestazioni**

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse che la aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, l'Associazione dei Comuni può attivare:

1. Servizio Sociale professionale
2. Sostegni economici : sostegni economici ordinari, contributi straordinari e urgenti
3. Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa

#### **AREA MINORI**

4. Tutela minori: affido, adozione, inserimenti in struttura, sostegno alla famiglia
5. Attività socio educative territoriali
6. Progetti socio-educativi formativi e/o di orientamento al lavoro

## **AREA ADULTI/HANDICAP**

7. Inserimenti in strutture per adulti/disabili
8. Servizio di Aiuto Personale (S.A.P.)
9. Assegni di Cura per disabili
10. Progetti educativi formativi del lavoro e di riabilitazione sociale

## **AREA ANZIANI**

11. Inserimenti in strutture per anziani
12. Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.)
13. Assegni di cura anziani
14. Servizio di assistenza domiciliare
15. Servizio Teleassistenza

## **TITOLO II**

### **MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI**

#### **Art. 5**

#### **Accesso ai servizi – PUNTO UNITARIO DI ACCESSO**

Al fine di facilitare l'accesso ai Servizi e fornire adeguate informazioni è attivo il PUNTO UNITARIO DI ACCESSO per i Servizi Sociali, Sportello presente nei Comuni Associati presso il quale i cittadini residenti si possono recare per:

- chiedere informazioni
- presentare domanda di accesso alle prestazioni che il Servizio Sociale eroga corredata da adeguata documentazione.

La richiesta presentata allo Sportello verrà inoltrata alla Assistente Sociale competente per area e per territorio che effettuerà una prima valutazione del bisogno, come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento, integrato dagli allegati di cui all'art. 77, specificherà per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'ammissione, esenzione e/o contribuzione, tenendo conto dell'I.S.E.E. e/o del progetto individuale, se previsto.

## Art. 6

### I.S.E. e I.S.E.E.

#### **1. Criteri per la determinazione della situazione economica**

Per accedere alle prestazioni agevolate erogate dal Servizio Sociale i cittadini devono presentare Attestazione I.S.E.E. e relativa D.S.U. in corso di validità.

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dall'articolo 2, commi 2 e 3 del D. Lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001 e così come indicato nel "Regolamento attuativo sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Equivalente (ISEE) per l'accesso ai Servizi e alle Prestazioni" approvato dalla Giunta Comunale di Copparo con Delibera n. 56 del 3/5/2006 e così da tutte le Giunte Comunali dei Comuni dell'Associazione che, nell'allegato 1 ne costituisce parte integrante.

Il Servizio Sociale, per le proprie prestazioni, considera nucleo familiare quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica ( art. 4 del D.P.R. 223/1989): *un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.*

I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare ad eccezione dei casi in cui sussista una separazione di fatto (attestato da residenza diversa dall'altro coniuge) o legale, o un atto di divorzio.

#### **2. Aggiornamento certificazione I.S.E.E**

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione) deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo.

Nel caso di modificazioni delle situazioni familiari nella loro composizione, si provvederà a riparametrare l'I.S.E.E. in corso di validità con la nuova effettiva situazione anagrafica dichiarata dal cittadino.

Dovranno essere dichiarate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E. (pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni, Inail, ecc.), gli eventuali contributi erogati dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune (Assegni di cura, Contributi ex L.R. 29/97, Borse Lavoro, Assegno di frequenza ecc.) .

## **Art. 7**

### **Verifica e controllo**

Le verifiche ed i controlli verranno effettuati con le modalità di cui all'art. 6 del citato "Regolamento attuativo sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Equivalente (ISEE) per l'accesso ai Servizi e alle Prestazioni" .

## **TITOLO III SERVIZI**

### **CAPO I - SERVIZI TRASVERSALI**

#### **Servizio Sociale Professionale**

## **Art. 8**

### **Definizione**

L'Assistente Sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio.

Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- ❖ Promozione e attivazione della comunità locale;
- ❖ Programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'assistente sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona.
- ❖ Segretariato Sociale risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali, familiari nelle diverse fasi della vita. In particolare si dovranno progettare facilitazioni per i cittadini più fragili e meno informati che si scoraggiano di fronte a difficoltà burocratiche e organizzative che vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze di accesso.
- ❖ Presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di percorso di aiuto: risponde al bisogno di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'Assistente Sociale, integrata, quando è necessario, con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidisciplinari) e dalla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona , al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.

- ❖ Qualora non si giunga ad un Progetto concordato e l'operatore ravvisi uno stato di grave disagio psico-fisico e sociale, pericolo per l'incolumità della persona stessa e/o stato di abbandono, l'operatore deve segnalare il caso all'Autorità Giudiziaria competente e rimanere in attesa delle relative disposizioni.
- ❖ L'Assistente Sociale diviene "Referente del Caso" solo nel momento della condivisione del Progetto e quindi della presa in carico della situazione.
- ❖ L'Assistente Sociale Referente del Caso si relazionerà con il Funzionario dei Servizi Sociali del Comune di residenza dell'utente al fine di mantenere un costante flusso informativo.

## **Art. 9**

### **Contribuzione**

L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

## **Art. 10**

### **Progetto Individualizzato - Definizione**

Per progetto individualizzato si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e il Servizio Sociale Associato, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di :

- ❖ Superare la situazione di difficoltà ed emarginazione,
- ❖ Migliorare le condizioni di vita delle persone,
- ❖ Prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a :

- ❖ Attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale,
- ❖ Attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione sia con i servizi sanitari per la valutazione multidimensionale, ove prevista, sia con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte,
- ❖ Garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

L'Assistente Sociale Referente del Caso, fatta la valutazione della situazione di bisogno, formula la proposta di intervento, predisponendo relazione tecnica che preveda: obiettivi, calcolo ISEE da parte dell'Ufficio preposto, ove previsto, come da Regolamento applicazione ISEE, tempi, modi, risorse e verifiche.

## **CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ECONOMICO**

### **Art. 11**

#### **Definizione e finalità**

Per contributo di sostegno economico si intende una erogazione di denaro e o di beni materiali oppure l'integrazione e l'esenzione del pagamento di determinati servizi.

Obiettivo del sostegno economico è quello favorire il superamento di situazioni di disagio, di consentire la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale. In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno, tenendo conto delle risorse personali parentali e sociali.

Il sostegno economico è legato ad un Progetto Assistenziale concordato con le persone, le famiglie ed il Servizio Sociale.

### **Art. 12**

#### **Tipologie di intervento**

Le prestazioni comprendono:

- Sostegni economici
- Integrazioni rette in R.S.A. , Case Protette territoriali convenzionate ;
- Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa;
- Contributi straordinari e urgenti.

### **Art. 13**

#### **Commissione Tecnica per gli interventi di carattere economico-sociale**

La Commissione Tecnica per gli interventi socio-economici, istituita con apposita deliberazione di Giunta, presieduta dal Dirigente del Servizio Sociale e composta da Tecnici del Servizio Sociale, Funzionari dei Comuni dell'Associazione e da un Istruttore Amministrativo che svolge funzioni di Segretario, ha il compito di valutare le domande che pervengono al Servizio Sociale di :

- sostegno economico al nucleo: contributi ordinari, straordinari e urgenti e rimborso spese sanitarie per minori in affido familiare e/o Comunità ed eventualmente per situazioni particolari valutate dalle Assistenti Sociali;
- integrazione rette R.S.A. e Case Protette (solo per gli ospiti delle Case Protette che da paganti in proprio richiedono l'integrazione);
- inserimento presso gli alloggi di Pronta Emergenza.

Il numero legale per la validità delle sedute è fissato nei 2/3 dei componenti ed i provvedimenti vengono assunti a maggioranza dei presenti.

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese; non verranno prese in esame pratiche incomplete.

Avverso tale parere sono previsti ricorsi nei modi e termini di cui all'art. 14 del Regolamento attuativo sui criteri applicativi dell'ISEE.

## **Art. 14**

### **Criteria per la scelta del tipo di intervento**

La Commissione Tecnica per gli interventi economici, di cui all'art. 13, deputata a vagliare la domanda e a decidere il tipo di intervento, si atterrà ai seguenti criteri:

- sostegni ordinari sono utilizzati per affrontare comprovate situazioni di bisogno e sono erogati sotto forma di sussidio Una Tantum, e/o in forma di Buoni Viveri, eventualmente riproponibili previa sussistenza dei requisiti; in via eccezionale il contributo può avere una cadenza mensile per un periodo che andrà definito dalla valutazione della situazione di bisogno. Rientra nei sostegni ordinari il rimborso spese relative alla salute a favore di minori in affido familiare e/o in comunità ed eventualmente per situazioni particolari valutate dalle Assistenti Sociali.
- contributi straordinari e urgenti sono utilizzabili per aiutare la persona ad affrontare una specifica situazione di disagio, rappresentata da un imprevisto di qualunque natura ( es. sfratto ) e sono erogati in un'unica soluzione;

## **Art. 15**

### **Sostegni economici ordinari**

Il sostegno economico ordinario è rivolto alle famiglie con minori, adulti svantaggiati e/o con handicap, anziani residenti nel territorio dell'Associazione dei Comuni, con mezzi economici insufficienti a far fronte a spese di prima necessità quali: acquisto di generi alimentari, pagamento dei tributi, di bollette relative a consumi domestici (luce, gas e acqua), spese scolastiche (escluso mensa e trasporto comunali), affitto, nonché le spese sanitarie certificate da un medico e struttura del Servizio Sanitario Nazionale a carico di minori in affido familiare e/o in Comunità nonché per situazioni particolari valutate dalle Assistenti Sociali.

La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita dal valore dell'indicatore ISEE fissato dal Regolamento attuativo sui criteri applicativi dell'ISEE e approvato dalla Giunta Comunale. In base a tale Regolamento è previsto un limite massimo di contributo concedibile annualmente al richiedente.

Le domande di sostegno economico al nucleo, presentate secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento verranno esaminate dalla Assistente Sociale Referente del Caso che, appurata la situazione di disagio economico sociale, provvederà ad elaborare un Progetto individuale.

Dovranno essere dichiarate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E. di cui all'art 6 punto 2 , comma 3. L'Assistente Sociale inoltre può richiedere supplemento di documentazione reddituale e/o economica (es. busta paga, copia di contratti ecc.) per una migliore completezza della valutazione.

Il Servizio Sociale dell'Associazione dei Comuni eroga i sostegni economici ordinari e straordinari in base alla disponibilità del Bilancio.

## **Art. 16**

### **Contributi Straordinari e urgenti**

Per Contributi Straordinari ed urgenti si intende un'erogazione economica o la prestazione di servizi per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione

dell'ente. Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari i soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

I contributi straordinari ed urgenti possono essere attribuiti per nucleo anagrafico e concessi ad uno dei membri del nucleo anagrafico di appartenenza una sola volta nell'anno solare, su proposta della Assistente Sociale e su parere favorevole del Dirigente del Servizio Sociale.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, il Dirigente del Servizio Sociale potrà adottare delle decisioni su semplice segnalazione dell'Assistente Sociale, senza bisogno di una relazione completa, che verrà presentata entro quindici giorni dall'adozione dei rimedi d'urgenza. A seguito della presentazione della relazione, si adotteranno gli strumenti necessari, previsti dal presente regolamento. Tali contributi dovranno comunque essere esaminati dalla Commissione Tecnica a ratifica.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa individuata dal Servizio Sociale che ne garantisca un corretto utilizzo.

## **Art. 17**

### **Interventi riabilitativi e di integrazione sociale dei soggetti minorati della vista**

Al fine di consentire una reale integrazione sociale ai minorati della vista, possono essere previsti contributi economici per la partecipazione degli stessi a corsi mirati ad ottimizzare l'orientamento e la mobilità, per l'autonomia personale e domestica, formazione informatica e per l'inserimento lavorativo mirato con avviamento alle professioni tipiche dei minorati della vista. La Legge 328/2000, il D. Lgs. 229/1999 e il D.P.C.M. 1472/2002 affidano ai Comuni e alle Aziende U.S.L. il compito di programmare progetti individualizzati complementari in grado di rispondere ai bisogni sanitari e sociali dei minorati della vista.

La richiesta per ottenere tali contributi deve essere inoltrata attraverso il PUA (vedi art. 5 del presente Regolamento) e valgono ai fini della concessione le disposizioni previste dal Regolamento attuativo I.S.E.E. già più volte richiamato.

## **INTERVENTI PER SUPERARE SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA**

### **Art. 18**

#### **Alloggi di Pronta Emergenza - Definizione e finalità**

L'Associazione dei Comuni per superare situazioni di emergenza abitativa a garanzia di persone in situazioni di disagio socio-economico di cui all'art. 6 del presente Regolamento, può attribuire in comodato d'uso gratuito, due alloggi di Pronta Emergenza allestiti presso il Comune di Jolanda di Savoia Via P.S. Mattarella nn. 5-7. Tali strutture residenziali sono rivolte prioritariamente a:

- 1) nuclei familiari con minori e/o donne con minori occupanti alloggi che debbano essere rilasciati a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione

omologata dal Tribunale o di provvedimento di vigilanza e/o affido del Tribunale per i Minorenni;

2) persone adulte e/o anziani (singoli o coppie) che oltre ad avere un problema abitativo presentano caratteristiche di emarginazione sociale.

La proposta di inserimento negli appartamenti viene avanzata dall'Assistente Sociale competente per area e territorio alla Commissione Tecnica per gli interventi economico sociali, previa presentazione, da parte del cittadino, di formale richiesta corredata dalla documentazione attestante lo stato di necessità abitativa (sfratto, ordinanza di sgombero ecc) e autocertificazione che lo stesso non è proprietario di beni immobili.

Nel caso di più richieste verrà stilata una "lista delle emergenze" sulla base delle seguenti priorità:

- provvedimento di rilascio dell'alloggio di imminente esecuzione;
- famiglie collocate in albergo o in altra sistemazione abitativa precaria;
- provvedimento del Tribunale per i Minorenni a tutela del minore;
- presenza nel nucleo familiare di minori, anziani, portatori di handicap fisici e/o psichici;

Gli alloggi sono arredati con mobili, attrezzati con elettrodomestici e suppellettili di cui il fruitore dovrà avere cura.

E' abrogata la "Determinazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi" come approvato con Delibera dell'Azienda U.SL. 1125 del 7/4/95

## **Art. 19**

### **Esclusività delle condizioni di assegnazione**

L'alloggio viene assegnato esclusivamente al titolare della concessione che potrà detenere l'alloggio con le persone indicate nella concessione al momento dell'assegnazione dell'alloggio stesso.

Le persone ospitate negli alloggi non possono vantare diritti di alcun genere ivi compreso quello di residenza, in quanto la loro permanenza presso l'alloggio è limitata nel tempo, giacché l'alloggio per le persone ospitate non costituisce e non può costituire dimora abituale secondo l'art. 43 del Codice Civile.

Il titolare non può assolutamente e per nessuna ragione, a pena di revoca immediata della concessione, estendere il diritto di abitazione, di cui è beneficiario, a persone diverse da quelle indicate nella concessione, né prevedere una destinazione d'uso diversa da quella abitativa.

## **Art. 20**

### **Durata del rapporto di assegnazione**

La permanenza nell'alloggio è prevista per un periodo massimo di tre mesi, salvo eccezionali e comprovati motivi da valutarsi caso per caso a cura della Commissione Tecnica, con la prorogazione di massimo mesi sei.

In caso di decesso del titolare dell'alloggio il diritto di mantenimento della concessione si trasferisce di diritto automaticamente alla persona tra quelle indicate nell'atto di concessione di età maggiore.

## **Art. 21**

### **Contribuzione**

I costi di gestione delle due strutture (acqua, energia elettrica, riscaldamento ecc) sono a carico dell'Associazione dei Comuni, come le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a immobili e attrezzature.

## **CAPO II - AREA MINORI**

### **TUTELA MINORI**

## **Art. 22**

### **Definizione**

Il Servizio Sociale nell'ambito dell'attività dell'Area Minori, realizza interventi e servizi di consulenza, promozione e sostegno alle famiglie con figli minori, residenti nei sei Comuni dell'Associazione in condizioni di difficoltà.

L'attività è volta a favorire:

- Il supporto alle funzioni genitoriali per garantire, dove possibile, la permanenza del minore nella propria famiglia di origine;
- Lo sviluppo di azioni di protezione e tutela dei minori, anche in caso di maltrattamenti ed abuso, attraverso il coinvolgimento delle risorse locali e la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria;
- La collocazione in ambienti protetti di minori a grave pregiudizio a seguito di mandato dell'Autorità Giudiziaria e collaborazione con le strutture di accoglienza;
- La promozione di modalità operative di integrazione professionale per la presa in carico delle situazioni di disagio multiproblematico;
- L'individuazione di interventi educativi e formativi collaborando con le strutture scolastiche, pubbliche e private, di vario ordine e grado e la Formazione Professionale, presenti sul territorio;
- L'integrazione dei nuclei stranieri nel contesto sociale e scolastico;
- Lo sviluppo e la diffusione dell'adozione e dell'affido familiare;
- L'erogazione di contributi per sostenere i nuclei che si trovano in condizioni di disagio economico;
- L'attivazione di percorsi di socio-educativi formativi e/o di orientamento al lavoro;
- La promozione e l'organizzazione di interventi educativi individuali e di gruppo extra-scolastici.

Tra i compiti istituzionali, assume particolare rilevanza l'attività che vede il coinvolgimento del Servizio Sociale nel rapporto con la Procura e il Tribunale per i Minorenni che, con l'emanazione di decreti, investono il Servizio dei seguenti compiti:

- TUTELA nel caso di decadenza della potestà genitoriale;
- AFFIDO nel caso in cui vi sia una limitazione delle competenze genitoriali e la famiglia necessiti di azioni di controllo e prescrizioni al fine di ridurre il disagio del minore;
- VIGILANZA nel caso in cui permanga intatta la competenza genitoriale, ma la famiglia necessiti di azioni di indirizzo e sostegno.

Al fine di poter esplicitare tale mandato, l'Assistente Sociale si avvale dell'apporto di altre figure professionali al fine effettuare una valutazione multidisciplinare della situazione

del minore e del contesto in cui vive. Nello specifico lavora in integrazione con gli Operatori territoriali S.M.R.I.A. dell'Azienda U.S.L. (Psicologi, Neuropsichiatri, Logopedisti, Fisioterapisti, Educatori) con i quali viene definito un progetto di intervento individualizzato in base alla situazione del minore ed al mandato istituzionale.

Si rimanda al Protocollo con l'Azienda U.S.L. SMRIA redatto a livello provinciale per il lavoro integrato tra Sociale e Sanitario, parte integrante del presente Regolamento.

L'Assistente Sociale inoltre collabora anche con Personale Sanitario, Medico e paramedico (Pediatri di Comunità, Pediatri di Base, Medici di Base, Ginecologi, Assistenti Sanitarie, Ostetriche, ecc.) al fine di intervenire in maniera più articolata sul minore.

L'attività integrata si sviluppa inoltre con il supporto delle équipes centralizzate multiprofessionali (Psicologi e Assistenti Sociali) per le tematiche relative all'affido, all'adozione, all'abuso e maltrattamento di minori. Si rimanda ai Protocolli Provinciali in materia, allegati al presente Regolamento.

Infine il Servizio Sociale collabora per la valutazione delle situazioni di disagio dei minori anche con la Procura e il Tribunale Ordinario, con la Questura e le Forze dell'Ordine.

### **Art. 23**

#### **Destinatari**

L'area di intervento "Minori" riguarda una fascia di età che va dalla nascita ai 18 anni e non può esimersi dalla considerazione e dalla presa in carico della famiglia nel suo complesso, come evidenziato anche dalla Legge 328/2000 istitutiva dei Piani di Zona.

### **Art. 24**

#### **Modalità di accesso**

L'Accesso all'Area Minori può avvenire secondo le seguenti modalità:

- 1) su richiesta del nucleo familiare attraverso il P.U.A. presente nei Comuni dell'Associazione;
- 2) su segnalazione delle Autorità Giudiziarie o altre Istituzioni esterne.

### **Art. 25**

#### **Contribuzione**

L'accesso al Servizio Tutela dell'Area Minori è gratuito.

### **AFFIDO**

### **Art. 26**

#### **Definizione e finalità**

Il Servizio Sociale attua l'affido familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi in una situazione di temporanea difficoltà, così come previsto dalla normativa vigente.

Il ricorso all'affido familiare avviene solo dopo aver valutato la mancanza di una rete familiare o parentale idonea. Saranno inoltre previsti interventi orientati al sostegno della famiglia di origine e al recupero delle sue potenzialità là dove è possibile.

Per famiglia affidataria si intende sia un nucleo familiare completo, sia le coppie senza figli, che le persone singole con o senza figli e comunità di tipo familiare che possibilmente abbiano intrapreso un percorso di formazione apposito (secondo la normativa vigente) che presso Enti o Associazioni accreditati.

Si richiama il Protocollo provinciale sull’Affido già citato e allegato.

## **Art. 27**

### **Tipologia dell’affido**

#### **Semi- affido**

E’ un intervento di supporto alla famiglia d’origine in difficoltà per periodi brevi e con orari limitati prevalentemente durante il giorno.

#### **Affido Familiare Consensuale**

L’affido familiare è consensuale ove vi sia il consenso sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore.

Tale affido è disposto dal Servizio Sociale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare competente per territorio. L’affido può essere residenziale o diurno.

#### **Affido giudiziale**

L’affido familiare è giudiziale ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore.

In tal caso provvede il Tribunale per i Minorenni competente per territorio, qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 330 del Codice Civile.

Il Servizio Sociale viene investito della tutela, o dell’affido e individua la famiglia affidataria ove collocare il minore.

## **Art. 28**

### **Affidi Parentali**

Nel caso in cui si attui un affido parentale, cioè l’affidamento di un minore su proposta del Servizio Sociale o su disposizione del Tribunale per i Minorenni, a parenti diversi dai genitori (entro il quarto grado), l’Associazione dei Comuni provvede all’erogazione di contributi mensili previa valutazione da parte dell’Assistente Sociale Referente del caso, dell’effettiva necessità, e comunque non superiori alla quota stabilita annualmente per gli affidi extra-familiari.

## **ADOZIONE**

### **Art. 29**

#### **Definizione**

La legislazione italiana vigente prevede che le coppie coniugate da almeno 3 anni e tra cui non si sia verificata separazione personale neppure di fatto, possano candidarsi all’adozione di un minore, previa valutazione di idoneità.

L’adozione è consentita per i minori dichiarati “in stato di adottabilità” dal Tribunale per i Minorenni quando si trovano in situazioni di abbandono perché privi di assistenza morale

e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a cause di forza maggiore di carattere transitorio.  
L'adozione è consentita per minori residenti nel territorio italiano (adozione nazionale) o per minori residenti all'estero (adozione internazionale)

### **Art. 30**

#### **Percorso**

I coniugi che intendono fare domanda di adozione nazionale e/o internazionale devono sottoporsi ad un percorso adottivo suddiviso in tre fasi:

- I fase: Percorso di informazione e formazione;
- II fase: Istruttoria della coppia;
- III fase: percorso post-adozione per le coppie che hanno adottato un minore.

Si rimanda nel dettaglio al Protocollo Provinciale sull'adozione, parte integrante del presente Regolamento.

### **Art 31**

#### **Vigilanza**

Il Servizio Sociale nel primo anno di permanenza del minore presso la famiglia adottiva effettua una vigilanza sulla situazione sia in caso di adozione nazionale (anno di affido preadottivo) che in caso di adozione internazionale.

Tale vigilanza termina per il Servizio con la stesura di una relazione che viene inviata al Tribunale per i Minorenni.

## **STRUTTURE E/O COMUNITA' PER MINORI**

### **Art 32**

#### **Definizione**

Il minore ha diritto a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Nel caso in cui l'ambiente familiare non sia idoneo, nonostante gli interventi di sostegno ed aiuto, il Tribunale per i Minorenni dispone l'allontanamento del minore dalla famiglia e la sua collocazione in ambiente protetto.

Il Servizio Sociale pertanto predisporrà tutte le azioni necessarie per inserire il minore anche disabile, in comunità di tipo familiare, in comunità educative o in affido familiare. Il minore dovrà essere preferibilmente inserito nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di origine.

Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare e/o in affido familiare.

Nel territorio dell'Associazione dei Comuni non sono presenti strutture per minori, pertanto le comunità a cui far riferimento sono individuate tra quelle inserite nell'elenco regionale SISA.

## **Art 33**

### **Costi**

Il costo retta del minore inserito in comunità per tutta la sua permanenza è totalmente a carico del Servizio Sociale territoriale, così come le spese personali e/o sanitarie necessarie.

Se il minore è disabile, il costo retta è invece completamente a carico del S.S.N. così come previsto dal D.P.C.M. 14/2/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie".

## **ATTIVITA' EDUCATIVE TERRITORIALI**

### **Art. 34**

#### **Definizione**

Il Servizio educativo territoriale operante nei Comuni dell'Associazione si occupa, su segnalazione della Assistente Sociale, di elaborare ed attuare interventi che rispondano ai bisogni socio-educativi dei minori residenti nel territorio dell'Associazione. L'intervento è svolto dalla figura dell'Educatore Professionale ed eventualmente da personale esterno (Cooperative di servizi, Associazioni) a seconda dei bisogni contingenti.

La programmazione delle attività educative in generale avviene a livello dell'Associazione dei Comuni e Distrettuale con la partecipazione ai lavori dei Piani Sociali di Zona.

Le attività svolte dal Servizio Educativo Territoriale sono le seguenti:

#### **1) Attività socio educative/ricreative territoriali mediante:**

- lavoro di rete : raccolta ed analisi di informazioni sui bisogni educativi e di animazione del territorio, (avvio e mantenimento di rapporti con famiglie, gruppi, aggregazioni, comunità attraverso contatti individuali e di gruppo);
- progetti educativi individualizzati: elaborazione, gestione ed attuazione di progetti educativi individualizzati ed extra scolastici in equipe, collaborazioni con le agenzie educative del territorio, raccolta di segnalazioni e analisi di minori a rischio;
- azioni di promozione del benessere: progetti di animazione socio- educativa, ludico, ricreative e di integrazione sociale e culturale: progettazione e gestione di attività per il tempo libero;

L'accesso alle attività educative è gratuito.

#### **2) Appoggio educativo scolastico**

Il Servizio viene attivato dopo la valutazione del S.M.R.I.A. dell'Azienda U.S.L. e prevede un Progetto individualizzato rivolto al minore nell'età dell'obbligo scolastico. L'intervento ha un obiettivo educativo, riabilitativo e di integrazione sociale. Il costo degli operatori è a carico dei Comuni di residenza dei minori.

Il Servizio Sociale attiva tali interventi su delega dei Comuni Associati.

### **3) Centro Estivo Ricreativo**

Ai C.R.E. organizzati dalle singole Amministrazioni Comunali, da Cooperative di Servizi, Associazioni, Parrocchie, possono partecipare minori segnalati dalle Assistenti Sociali. I costi retta possono essere a carico delle famiglie qualora ne abbiano la possibilità, del Servizio Sociale o del Comune di residenza secondo accordi annuali. Il costo per gli educatori professionali per i minori dichiarati sono a carico del Comune così come quelli scolastici.

## **PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI FORMATIVI E/O DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PER MINORI**

### **Art. 35**

#### **Definizione**

I percorsi socio-educativi e di orientamento al lavoro per minori sono progetti individualizzati e monitorati al fine di orientare i ragazzi nelle loro scelte future in ambito lavorativo e/o scolastico-formativo.

Tali percorsi hanno le seguenti finalità:

- ▶ Favorire l'approccio e la conoscenza di un'attività lavorativa;
- ▶ Sviluppare le abilità e capacità lavorative dei singoli ragazzi;
- ▶ Orientare i minori verso percorsi formativi;
- ▶ Promuovere un graduale inserimento nel mondo del lavoro.

### **Art. 36**

#### **Destinatari**

I progetti socio-educativi di orientamento al lavoro sono rivolti a minori in età compresa tra i 15 e 18 anni che abbiano assolto all'obbligo scolastico, residenti nel territorio dell'Associazione, collocati in famiglia o in Comunità Educative (extra territorio) a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

### **Art. 37**

#### **Percorso**

L'Assistente Sociale Referente del Caso effettua l'analisi della situazione del minore, e propone allo stesso l'attivazione di un progetto socio-educativo di orientamento al lavoro, nei casi in cui il minore:

- a) abbia assolto all'obbligo scolastico, ma non sia intenzionato a proseguire un percorso scolastico/formativo,
- b) necessiti di un orientamento scolastico professionale,

c) debba acquisire maggiori competenze professionali, pur rimanendo inserito in un percorso scolastico-formativo professionale.

1. L'Assistente Sociale Referente il caso, insieme all'Educatore dell'Area Minori, effettua un colloquio con l'interessato al fine approfondirne la conoscenza e formulare un progetto.

2. L'Assistente Sociale e l'Educatore dell'Area Minori incontreranno l'Educatore dell'Area Adulti che dovrà effettuare la ricerca dell'azienda per l'attivazione della borsa lavoro e conoscere il ragazzo da inserire.

3. Individuata l'Azienda, gli Educatori e il ragazzo si recheranno presso la stessa per l'attivazione del percorso.

Verrà sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Servizio Sociale e la Ditta formante dove il minore sarà inserito in borsa lavoro.

La durata del progetto di orientamento al lavoro varia in base alla situazione del ragazzo e secondo il mandato istituzionale dettato dall'Autorità Giudiziaria di cui viene investito il Servizio Sociale. Di norma comunque non può essere inferiore ad un mese.

Sarà compito dell'Educatore dell'Area Minori verificare eventuali possibilità di assunzione attraverso le varie forme contrattuali previste dalla normativa vigente.

### **CAPO III - AREA ADULTI - HANDICAP**

#### **INSERIMENTI IN STRUTTURE PER L'HANDICAP**

##### **Art. 38**

##### **Inserimenti in struttura per cittadini adulti**

Nel percorso di presa in carico della persona e della famiglia l'Assistente Sociale può predisporre, qualora ne sussistano le condizioni di bisogno, un progetto concordato con il cittadino (e/o il suo tutore) in condizioni di disagio sociale e/o di disabilità, di inserimento dello stesso in idonea struttura (gruppo appartamento, case alloggio, case famiglia, comunità alloggio, centro diurno ecc.).

Tale Progetto è altresì subordinato all'autorizzazione del Dirigente del Servizio Sociale viste anche le disponibilità di Bilancio del Servizio Sociale.

Qualora si tratti di cittadino portatore di handicap si rimanda alle procedure indicate nell'art. 43.

##### **Art. 39**

##### **Centro Socio Riabilitativo Diurno – Definizione e finalità**

Il Centro Socio Riabilitativo Diurno è una struttura socio-sanitaria a carattere Diurno per cittadini portatori di handicap di età non inferiore ai 14 anni. Il Centro Socio Riabilitativo Diurno ha tra le proprie finalità:

- attuare interventi volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane ed al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali;
- offrire un sostegno ed un aiuto al portatore di handicap e alla sua famiglia, supportandone il lavoro di cura;
- attivare strategie per l'integrazione sociale dell'ospite.

Si rimanda nello specifico alla Carta dei Servizi allegata, parte integrante del presente Regolamento.

I Centri Socio Riabilitativi Diurni presenti sul territorio della Gestione Associata sono il CSR "Soleluna" e il C.S.R. "Biffi" entrambi ubicati a Jolanda di Savoia, gestiti in convenzione tra la Gestione Associata, l'Azienda U.S.L. di Ferrara Distretto Centro Nord e una Cooperativa di Servizi con appalto alla Cooperativa stessa per n. 33 posti in convenzione per i cittadini del territorio dell'Associazione.

#### **Art. 40**

##### **Contribuzione**

E' prevista a carico degli utenti ammessi alla frequenza dei Centri Diurni Socio Riabilitativi una quota parte delle spese assistenziali giornaliere (spese alberghiere e di trasporto) come da normativa in materia.

#### **Art. 41**

##### **Centro Socio Riabilitativo Residenziale – Definizione e finalità**

Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale è una struttura socio sanitaria a carattere residenziale destinata a cittadini portatori di handicap di età di norma non inferiore ai 14 anni. Le finalità del Centro sono quelle di fornire ospitalità ed assistenza a cittadini che, per le caratteristiche dell'handicap di cui sono portatori, necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato. Attua interventi volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali ed attiva strategie per l'integrazione sociale. Si rimanda nello specifico alla Carta dei Servizi allegata, parte integrante del presente Regolamento.

Il Centro Residenziale presente sul territorio è il C.S.R. "O. Boschetti" sito in Jolanda di Savoia gestito in convenzione tra l'Azienda U.S.L. di Ferrara Distretto Centro-Nord ed la Gestione Associata con appalto ad una Cooperativa di Servizi per n. 15 posti letto di cui, di norma, n. 10 riservati ai cittadini residenti nel territorio dell'Associazione dei Comuni.

#### **Art. 42**

##### **Contribuzione**

E' prevista a carico degli utenti ospiti del Centro Socio riabilitativo Residenziale una quota parte delle spese assistenziali giornaliere (spese alberghiere ) come da normativa in materia.

#### **Art. 43**

##### **Percorso**

Le richieste di inserimento ai Centri Socio Riabilitativi (diurni e residenziale), presentate al Servizio Sociale da parte di un genitore o dal tutore, corredate della documentazione

socio-sanitaria opportuna, ivi compresa la relazione tecnica dell'Assistente Sociale Referente del Caso, vengono valutate dall'équipe multiprofessionale integrata (U.V.A.R.). Tale équipe tecnica indicherà le prestazioni socio sanitarie riabilitative e specialistiche, quelle socio-assistenziali ed educative, nonché le linee generali di intervento per i singoli utenti e definirà le graduatorie di ingresso con i rispettivi rapporti personalizzati operatore/utente.

Le ammissioni e le dimissioni sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Sociale dell'Associazione e dal Responsabile del Servizio Salute Anziani dell'Azienda U.S.L. Distretto Centro Nord.

Per i posti convenzionati l'Azienda U.S.L. e l'Associazione dei Comuni si impegnano a versare i corrispettivi giornalieri relativi al costo retta con percentuale diversificata ai sensi della normativa in materia. Si rimanda alla convenzione in atto ed alla Carta dei Servizi per gli aspetti più dettagliati.

## **Art. 44**

### **Ricovero di emergenza/sollievo presso il Centro Socio Riabilitativo Residenziale**

Presso il Centro Socio Riabilitativo Residenziale "Boschetti" è disponibile n. 1 posto per il ricovero temporaneo di un portatore di handicap di età di norma non inferiore ai 14 anni.

La finalità del ricovero, che potrà avere la durata massima di un mese, è quella di fornire sostegno e supporto ai nuclei del territorio associato per il ripristino dell'equilibrio psico-fisico della famiglia.

Il posto in oggetto verrà utilizzato anche come posto di emergenza; l'emergenza sarà prioritaria al sollievo.

Per le ammissioni, dimissioni, contribuzione dell'utenza, si rimanda agli artt. 41, 42 e 43 del presente Regolamento.

Il ricovero di emergenza/sollievo è disciplinato dal Regolamento approvato con atto n. 40/8F del 12/6/2006, allegato e parte integrante del presente Regolamento.

## **SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE (S.A.P.)**

### **Art. 45**

#### **Definizione**

Il Servizio di Aiuto Personale è istituito in forza della Legge Regionale n. 29/1997 Art. 3; si realizza attraverso intervento di appoggio ai cittadini disabili che si trovano in condizioni di grave limitazione dell'autonomia personale allo scopo di favorire l'integrazione e la socializzazione degli stessi nella comunità locale.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il S.A.P. si avvale dell'apporto delle persone di età superiore agli anni 18 che richiedono di prestare la loro attività volontaria di aiuto personale in forma singola o associata .

Il Servizio è gratuito e viene erogato compatibilmente alle disponibilità dei volontari.

Il S.A.P. è istituito e regolamentato con Determinazione n. 125 del 11/11/2000 allegata a far parte integrante del presente Regolamento.

## **ASSEGNI DI CURA PER DISABILI**

### **Art. 46**

#### **Definizione**

L'Assegno di cura è una misura economica per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di cittadini disabili in situazioni di gravità al fine di evitare o posticipare il più a lungo possibile il ricorso a servizi residenziali.

### **Art. 47**

#### **Destinatari**

Le famiglie "datori di cure", o il disabile non autosufficiente ma autonomo, possono avere riconosciuto un contributo economico di sostegno dell'accoglienza e del lavoro di cura, svolto al fine di potenziare le opportunità di permanenza nel proprio contesto di vita.

### **Art.48**

#### **Percorso**

L'erogazione dell'Assegno di cura, così come previsto dalla Direttiva Regionale n. 1122/02 e s.m.i, è disciplinata dallo specifico Regolamento allegato a far parte integrante del presente Regolamento.

L'erogazione è soggetta alla disponibilità di fondi regionali e alle risorse di bilancio dell'Associazione.

## **PROGETTI EDUCATIVI FORMATIVI AL LAVORO**

## **E DI RIABILITAZIONE SOCIALE NELL'AREA ADULTI HANDICAP**

### **Art. 49**

#### **Definizione**

Si tratta di Progetti mirati e tutorati di inserimento e integrazione nel mondo del lavoro di persone in situazione di disagio sociale e/o di disabilità .

Le finalità sono:

- apprendimento, sviluppo e recupero di abilità lavorative;
- integrazione e reintegrazione nel mondo del lavoro;
- recupero e riabilitazione sociale;
- favorire l'autonomia e l'autosufficienza lavorativa.

## **Art. 50**

### **Destinatari**

I progetti sono destinati a :

- adulti in condizioni di disagio sociale, e in altre situazioni di svantaggio economico-culturale e sociale, anche successivo alla detenzione ;
- adulti in condizioni di disabilità accertata dalle competenti Commissioni o in via di accertamento.

Per gli adulti in condizione di tossicodipendenza e alcolismo i progetti sono gestiti direttamente dal Servizio Tossicodipendenze dell'Azienda U.S.L. con fondi erogati dall'Associazione dei Comuni.

## **Art. 51**

### **Percorso**

#### **a) I° FASE**

Nel percorso di presa in carico della persona l'Assistente Sociale, competente per Area e territorio, se ne sussistono le condizioni, può proporre, nel più ampio Progetto individuale, un percorso di inserimento lavorativo mirato e tutelato, concordandolo con la persona stessa.

In tal caso invierà relazione tecnica all'équipe interna del Servizio Sociale che provvederà alla valutazione psico-sociale delle abilità lavorative della persona e predisporrà un idoneo percorso educativo-formativo e di riabilitazione sociale, che può prevedere un inserimento lavorativo in ambiente di lavoro "normale" o "protetto". Tale Progetto verrà presentato al Dirigente del Servizio Sociale per le necessarie autorizzazioni alla realizzazione, anche a fronte delle disponibilità di Bilancio all'uopo previste.

L'équipe procederà con la realizzazione tutorata e monitorata del progetto fino alla conclusione e verifica dello stesso.

- Qualora si tratti di inserimento in Azienda è carico del Servizio Sociale l'onere economico per ciascun Progetto relativo all'Assicurazione INAIL , R.C.T., e la Borsa Lavoro che verrà riconosciuta come previsto dalla Determinazione del Direttore Generale Formazione Professionale della Regione Emilia Romagna 11/7/2000 n. 6398 e s.m. e i.

- Qualora si tratti di inserimento in Laboratorio Protetto (Centro Socio Occupazionale) è a carico del Servizio Sociale la copertura per ciascun inserito del corrispettivo mensile come da convenzione in atto. Tali percorsi non sono soggetti a limiti di durata nel tempo ma alla valutazione periodica che ne motivi la prosecuzione o la sospensione.

#### **b) II° FASE**

Di norma dopo 12 mesi dall'attivazione dell'inserimento presso l'Azienda formante sarà cura dell'équipe verificare, per ciascuna persona, le possibilità di inserimento definitivo nel mondo del lavoro attraverso le forme contrattuali previste dalla normativa vigente. Qualora l'Azienda sia disponibile ed in assenza di altre forme di finanziamento, potrà ricevere, previa fatturazione, una quota non superiore ad €. 400,00 mensili (già comprensivo di IVA) da parte del Servizio Sociale quale contributo all'assunzione, per un massimo di sei mesi.

## **Art. 52**

### **Casi Particolari**

In talune situazioni connotate da forte indigenza e assenza di supporto familiare il Progetto di Inserimento Lavorativo con Borsa Lavoro assume una forte valenza assistenziale ed è da intendersi come misura di contrasto alla povertà e di recupero e reinserimento sociale.

L'équipe può predisporre progetti educativo-formativi in collaborazione con altri Enti (Centro per l'Impiego, Centri di Formazione Professionale) mantenendo nei confronti dell'inserito in Azienda un impegno di tutoraggio e monitoraggio, oltre che valutativo e di verifica in fase di realizzazione del Progetto.

## **CAPO VI - AREA ANZIANI**

### **INSERIMENTI IN STRUTTURE PER ANZIANI**

## **Art. 53**

### **Casa Protetta – Definizione, destinatari e finalità**

E' una struttura socio-sanitaria, a carattere residenziale, destinata ad accogliere anziani non autosufficienti e/o adulti con patologie assimilabili all'età senile, residenti nel territorio dell'Associazione dei Comuni, con bisogni assistenziali di varia intensità, la cui permanenza a domicilio non è più possibile per mancanza di adeguato supporto assistenziale.

Garantisce ospitalità ed assistenza, offre occasioni di vita comunitaria e disponibilità di servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane, offre stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo culturali, di mantenimento e riattivazione. Fornisce assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'ospite.

Nel territorio dell'Associazione dei Comuni sono presenti due Strutture Protette per complessivi 120 posti, tutti convenzionati con l'Azienda U.S.L. per l'integrazione delle quote a rilievo sanitario.

Si rimanda nello specifico alla Carta dei Servizi delle Case Protette di Copparo e di Tresigallo, allegate parte integrante del presente Regolamento.

## **Art. 54**

### **Percorso**

Come da “Regolamento aziendale relativo alle modalità d’ammissione nelle Case Protette e RSA convenzionate ed a gestione diretta collocate nel territorio dell’Azienda U.S.L .” approvato con Delibera del Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Ferrara n. 13 del 24/01/2007.

Al momento della domanda il richiedente può esprimere una opzione rispetto alla scelta della struttura.

La scelta della struttura dovrà essere concordata con l’Associazione dei Comuni.

## **Art. 55**

### **Contribuzione**

Il costo retta della struttura protetta è determinato da una quota alberghiera e da una quota a rilievo sanitario. La quota a rilievo sanitario è a carico del Servizio Sanitario Nazionale e viene determinata annualmente secondo i parametri stabiliti dalla Direttiva Regionale n. 1378/99.

La retta alberghiera delle Case Protette presenti nel territorio a carico dei cittadini è definita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci e approvata con delibera di G.C. del Comune Capofila.

## **Art. 56**

### **Integrazione Retta e Tenuti agli Alimenti**

Nel caso in cui l’ospite non sia in grado di provvedere autonomamente a sostenere gli oneri della retta alberghiera, anche facendo ricorso all’intervento dei famigliari chiamati ad intervenire solidalmente:

- a) coniuge;
- b) figli;

l’Associazione dei Comuni provvederà alla integrazione secondo le modalità previste dal Regolamento Applicativo ISEE.

Per casi particolari di anziani e/o adulti con patologie assimilabili, si rimanda ai progetti individualizzati proposti dalla Assistente Sociale e approvati dal Dirigente a seconda delle contingenze e delle disponibilità di Bilancio.

.

## **Art. 57**

### **Recupero del credito**

Si applica quanto previsto dalle vigenti normative in materia.

## **Art. 58**

### **Casi di urgenza**

Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all'inserimento in struttura convenzionata del cittadino con compartecipazione dell'Associazione dei Comuni al pagamento della quota alberghiera. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente e/o eventuali famigliari, di quanto calcolato a suo carico, al termine dei conteggi previsti dal Regolamento applicativo ISEE.

## **Art. 59**

### **Centro Diurno – Definizione finalità e utenza**

E' una struttura assistenziale a carattere semiresidenziale destinata agli anziani sia parzialmente autosufficienti che non autosufficienti e/o adulti con patologie assimilabili all'età senile residenti nel territorio dell'Associazione dei Comuni.

Il Centro Diurno persegue i seguenti obiettivi:

- sostegno e aiuto all'anziano: tutela socio-sanitaria, socializzazione, riattivazione e mantenimento delle residue capacità;
- sostegno alla famiglia in difficoltà organizzative e relazionali.

Nel territorio dell'Associazione dei Comuni sono presenti due Centri Diurni annessi alle Strutture Protette per complessivi 20 posti, tutti convenzionati con l'Azienda U.S.L. per l'integrazione delle quote a rilievo sanitario.

## **Art. 60**

### **Prestazioni**

Il Centro Diurno è aperto tutti i giorni, escluso i festivi, dalle ore 7,30 alle ore 20,00.

Fornisce servizi e prestazioni di seguito elencate:

- Assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- Attività aggregative, ricreative-culturali e di mobilitazione;
- Somministrazione pasti;
- Assistenza infermieristica;
- Trasporto.

Si rimanda nello specifico al vigente Regolamento di Gestione dei Centri Diurni annessi alle Case Protette di Copparo e di Tresigallo, allegato parte integrante del presente Regolamento.

## **Art. 61**

### **Percorso**

L'accesso al Servizio avviene come previsto dagli artt. 5 e 10 del presente Regolamento e così come previsto per l'accesso ai servizi integrati della rete.

## **Art. 62**

### **Contribuzione**

Il costo retta del Centro Diurno è determinato da una quota alberghiera e da una quota a rilievo sanitario. La quota a rilievo sanitario è a carico del Servizio Sanitario Nazionale e viene determinata annualmente secondo i parametri stabiliti dalla Direttiva Regionale n. 1378/99dall'Azienda U.S.L.

La retta alberghiera dei Centri Diurni per Anziani annessi alle Case Protette del territorio è a totale carico degli utenti ed viene definita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci e approvata con delibera di G.C. del Comune Capofila.

## **RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE**

### **Art. 63**

#### **Definizione e finalità**

E' una struttura socio sanitaria a carattere residenziale, destinata di norma a ricoveri temporanei di cittadini non autosufficienti con elevati bisogni sanitari e correlati elevati bisogni assistenziali.

Fornisce ospitalità ed assistenza, offre occasioni di vita comunitaria e disponibilità di servizio per l'aiuto nelle attività quotidiane, offre stimoli e possibilità occupazionali e ricreativo culturali, di mantenimento e riattivazione. Fornisce attività medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e il benessere dell'ospite.

### **Art. 64**

#### **Servizi e prestazioni garantite**

- assistenza tutelare diurna e notturna;
- somministrazione pasti;
- attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilitazione;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico generiche infermieristiche e riabilitative.

### **Art. 65**

#### **Accesso alla R.S.A.**

L'accesso alla R.S.A. è regolamentato dal "Regolamento aziendale relativo alle modalità d'ammissione nelle Case Protette e RSA convenzionate ed a gestione diretta collocate nel territorio dell'Azienda U.S.L ." approvato con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Ferrara n. 13 del 24/01/2007.

## **Art. 66**

### **Integrazione retta alberghiera R.S.A. per indigenti**

Il Servizio Sociale si fa carico della integrazione retta alberghiera della R.S.A. per i cittadini, senza Tenuti agli alimenti, che versano in particolare stato di indigenza, o con rete familiare particolarmente debole. L'Assistente Sociale competente per area e per territorio, elaborato un Progetto individuale, presenta la domanda per la valutazione da parte della Commissione Tecnica per gli interventi di Carattere Socio Economico. L'erogazione è subordinata alla disponibilità delle risorse di Bilancio.

## **ASSEGNI DI CURA AD ANZIANI**

### **Art. 67**

#### **Definizione**

E' uno strumento che punta prioritariamente a riconoscere l'impegno di chi dà risposta al bisogno di assistenza di un congiunto, ma è anche una risorsa utilizzata per trovare risposte assistenziali alternative a quelle erogate direttamente dalla famiglia, onde impedire che l'eccessivo impegno comporti nel tempo le necessità di ricorrere al ricovero del congiunto.

L'obiettivo è quindi di evitare il ricovero dell'anziano non autosufficiente in struttura.

L'assegno di cura è un intervento di carattere economico strutturato in tre fasce in base all'impegno assistenziale richiesto dall'anziano non autosufficiente.

L'erogazione è vincolata al finanziamento regionale e alle risorse di bilancio dell'Associazione.

### **Art. 68**

#### **Destinatari**

- la famiglia che si prende cura dell'anziano;
- nuclei che accolgono nel proprio ambito l'anziano solo;
- persone che abbiano con l'anziano consolidati e verificabili rapporti di cura;
- anziani con non autosufficienza fisica ma in grado di autodeterminarsi.

### **Art. 69**

#### **Percorso**

Come previsto dal Regolamento di applicazione dell'Assegno di Cura approvato dal al Direttore dell'Azienda U.S.L. di Ferrara n. 215 del 29/7/2005 in applicazione delle normative regionali vigenti, allegato al presente Regolamento.

## **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

### **Art. 70**

#### **Definizione e finalità**

Il servizio di Assistenza domiciliare è un servizio rivolto alla persona che, inserita nel proprio contesto familiare, necessita di aiuto al fine di rimanervi il più a lungo possibile.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha come obiettivo prioritario il soddisfacimento dei bisogni della persona e si pone sia come elemento di compensazione per la parte di autonomia mancante dell'utente del servizio, sia come elemento di stimolo al fine di mantenere e rafforzare le sue abilità residue.

E' un servizio caratterizzato da elevata personalizzazione degli interventi e massima flessibilità degli operatori che si adegueranno di volta in volta ai bisogni della persona viene erogato sulla base di obiettivi personalizzati ed esplicitati in piani assistenziali individuali

### **Art. 71**

#### **Prestazioni**

Le caratteristiche del suddetto servizio sono disciplinate dall'apposita Carta dei Servizi .  
Le prestazioni possono essere erogate direttamente dall'Associazione dei Comuni o tramite Cooperativa o altro Ente gestore.  
L'entità dell'intervento settimanale sarà definito all'interno del progetto individuale sulla base della situazione sanitaria – socio – economica- parentale.

### **Art. 72**

#### **Destinatari**

Il Servizio è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni dell'Associazione che si trovino in stato di difficoltà, anche momentanea, a sopperire alle proprie necessità fisiche, psichiche, relazionali e ambientali. Il Servizio è rivolto, in caso di disponibilità, anche a cittadini che siano temporaneamente domiciliati nel territorio, previo accordo sulle modalità di contribuzione con il Comune di residenza.

### **Art. 73**

#### **Criteri di valutazione della situazione economica e contribuzione**

Si rimanda al "Regolamento attuativo sui criteri applicativi dell'ISEE" già richiamato

## **SERVIZIO DI TELEASSISTENZA**

### **Art. 74**

#### **Definizione e finalità**

Il Servizio di Teleassistenza è un servizio di natura sociale rivolto a persone in condizioni psico-fisiche tali da comportare potenziali situazioni di rischio, per le quali si rende necessario un monitoraggio realizzabile anche mediante strumenti telematici. E' un complesso di interventi diversi e complementari volti a garantire l'autonomia della persona che dal proprio domicilio, attraverso il telefono, si relaziona con il mondo esterno per ricevere servizi necessari a garantire la permanenza nel proprio contesto di vita.

E' finalizzato ad assicurare una copertura assistenziale ed adeguati strumenti per sollecitare l'eventuale intervento del servizio socio-assistenziale o di personale di assistenza sanitaria.

### **Art. 75**

#### **Destinatari**

- Persona anziane che vivono sole
- Persone anziane che vivono in coppia o con altri familiari con un livello di autosufficienza del nucleo familiare tale che non assicurino continuamente una autonoma risposta alle emergenze sociali e sanitarie;

Possono comunque utilizzare il Servizio anche altre fasce di popolazione (disabili, utenti C.S.M. etc) che si trovino nelle condizioni di esposizione ad alto rischio sociale e sanitario.

### **Art. 76**

#### **Criteri di valutazione della situazione economica e contribuzione**

Si rimanda al "Regolamento del Servizio di Teleassistenza" approvato con delibera di G.C. n. 167 del 11/11/2004, e al Regolamento attuativo ISEE allegati parte integrante del presente Regolamento.

### **Art. 77**

#### **Nome finali**

Nell'erogazione degli interventi previsti dal presente Regolamento si dovrà tenere conto delle disponibilità di bilancio.

L'Associazione dei Comuni ha la facoltà di rivedere annualmente le soglie di accesso e gli importi degli interventi, per adeguarli al costo della vita.

Per le prestazioni agevolate che hanno una durata pluriennale, i richiedenti devono ripresentare la propria certificazione ISEE ogni anno o qualora vi siano sostanziali variazioni nel nucleo familiare.

Al presente Regolamento sono allegati:

- 1) Regolamento attuativo sui criteri applicativi dell'ISEE;
- 2) Regolamento Aziendale relativo alle modalità d'ammissione nelle Case Protette e RSA convenzionate ed a gestione diretta collocate nel territorio dell'Azienda U.S.L. di Ferrara ;
- 3) Regolamento erogazione Assegno di cura anziani;
- 4) Regolamento erogazione assegno di cura disabili;
- 5) Regolamento Servizio Aiuto Personale;
- 6) Carta dei Servizi della Casa Protetta di Copparo;
- 7) Carta dei Servizi della Casa Protetta di Tresigallo;
- 8) Regolamento di Gestione dei Centri Diurni annessi alle Case Protette di Copparo e Tresigallo;
- 9) Carta dei Servizi del Centro Residenziale per handicap Adulto O. Boschetti di Jolanda di Savoia;
- 10) Carta dei Servizi dei Centri Educativi Riabilitativi Diurni Soleluna e Biffi per Handicap di Jolanda di Savoia
- 11) Regolamento ricovero di sollievo Centro Socio Riabilitativo Residenziale O. Boschetti Jolanda di Savoia
- 12) Carta dei Servizi del Servizio di Assistenza Domiciliare
- 13) Regolamento Servizio Teleassistenza
- 14) Protocollo Azienda U.S.L. affidò, adozioni, abusi
- 15) Percorso integrato SMRIA

che ne costituiscono parte integrante.

## **Art. 78**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Giugno 2007.